

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P941/4134 sott. 58

Roma, 06 settembre 2000

OGGETTO: D.M. Interno 12 aprile 1996 - Quesito sulle modalità di determinazione dell'altezza del locale caldaia. -

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F., precisando che laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo per gli interventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque un'altezza minima di 2 m.

**Parere dell'Ispettorato**

Si trasmette l'allegato quesito formulato dal Comandante Provinciale VV.F di Como, volto a chiarire quale altezza minima, in relazione alla portata termica complessiva, si debba assumere per il locale centrale termica nel caso di locali ubicati all'ultimo piano dell'edificio con copertura inclinata.

Al riguardo, nel caso prospettato, lo scrivente ritiene, concordemente a quanto indicato dal Comando di Como, che si debba far riferimento all'altezza media minima del locale.

Ritiene altresì che, come indicato al p.to 4.2.2 dei D.M. 12.04.96, debbano essere rispettate le limitazioni di cui al successivo punto 4.2.4 del predetto decreto.

In particolare il posizionamento dei vari componenti l'impianto dovrà risultare tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas.

**Parere del Comando**

Il decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996 prevede, per i locali di installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a gas metano inseriti nella volumetria dell'edificio, un'altezza minima del locale variabile in funzione della potenza termica dell'impianto.

Nel caso di locali posti sull'ultimo piano dell'edificio con copertura piana ed inclinata, non strutturalmente separati e con pareti in comune con l'edificio, e pertanto non considerabili locali esterni, come definiti dal punto 1.1. lettera m del decreto, si richiede di conoscere se l'altezza minima da considerare sia da riferire a qualsivoglia punto del locale o piuttosto se sia da valutare l'altezza media minima del locale, in analogia a quanto già avviene con gli impianti termici alimentati a combustibile liquido, come previsto dalla lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. n. P 884/4134 del 19 maggio 1998.

Si richiede pertanto il parere di Codesto Ministero sul predetto quesito, al fine di una corretta applicazione della norma, tramite l'Ispettorato Regionale Lombardia al quale si richiede di trasmetterlo con il proprio motivato parere.

Si allegano copia della planimetria e della sezione trasversale del locale caldaia in oggetto.

(Si omette la planimetria. N.d.R.)